

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3213}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIRATE, MACALUSO EMANUELE, BARDELLI, GIANNINI,
PEGORARO, BONIFAZI, SCUTARI, VALORI, RIGA GRAZIA,
MARRAS, ESPOSTO, DI MARINO, TALASSI GIORGI RE-
NATA, TRIVA, FLAMIGNI, MICELI, CARRI, NAHOUM,
FRACCHIA, ALDROVANDI, PERANTUONO**

Presentata il 13 agosto 1974

**Nuove norme per il credito agevolato per la conservazione
e la tempestiva immissione sul mercato dei prodotti agricoli**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512, accogliendo parzialmente una rivendicazione che da anni veniva avanzata dal movimento cooperativo e delle associazioni professionali contadine, ha configurato una particolare forma di credito agevolato per consentire la conservazione e la tempestiva immissione sul mercato di alcuni prodotti agricoli (in particolare il vino ed il formaggio) prevedendo la possibilità di concedere alle cooperative di trasformazione un concorso del cinque per cento sui prestiti di esercizio contratti con gli enti e gli istituti esercenti il credito agrario.

Ad oltre un anno di distanza si può, peraltro, constatare come tale norma sia rimasta sostanzialmente inattuata anche in conseguenza dell'evolversi del mercato del credito e del repentino accrescersi dei tassi di interesse ordinari.

Le cooperative di trasformazione che, oltre un anno fa, avevano visto nell'articolo 5

della legge sopracitata un importante strumento per ampliare la propria attività, si vedono oggi impossibilitate ad avvalersi di tali agevolazioni, ben poco significando il previsto concorso del 5 per cento su dei tassi ordinari che raggiungono punte del 16-17 per cento e che lo stesso CICR ha recentemente fissato nella misura del 13,80 per cento.

Se a tutto questo si aggiungono i pesanti riflessi che hanno avuto sulla restrizione del credito gli orientamenti assunti dal governatore della Banca d'Italia e largamente recepiti dal Governo, si comprende come più che mai urgente sia una tempestiva modifica del meccanismo configurato dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512.

Né si può contestare l'importanza che può avere per il rilancio dell'agricoltura italiana e per la giusta remunerazione del lavoro contadino l'ampio dispiegarsi della cooperazione nel settore della conservazione e della trasformazione dei prodotti agricoli ed, in

particolare, di quei prodotti tipici come il vino ed il formaggio, per i quali più che mai pressante è l'esigenza di una piena valorizzazione attraverso anche la utilizzazione delle normative che, in forme diverse, ne hanno promosso la caratterizzazione e la tipicità (si pensi al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963 per il settore dei vini DOC e DOCG).

Solo ponendo gli imprenditori agricoli singoli ed associati nella condizione di valorizzare pienamente i propri prodotti e di caratterizzazione e difenderne la tipicità utilizzando le nuove normative contenute nei disciplinari di produzione sarà possibile far loro acquisire gran parte di quel valore aggiunto che oggi viceversa viene assorbito dalla grande industria di trasformazione e dalle grandi catene speculative che operano nel settore commerciale, con una sempre più ampia e preoccupante presenza del grande capitale monopolistico straniero.

Dalle sopracitate considerazioni emerge, dunque, l'importanza del credito agevolato a favore delle cooperative di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e dei singoli imprenditori.

Emerge, soprattutto, la necessità di un meccanismo creditizio che ponga le cooperative e gli imprenditori agricoli che intendono trasformare, conservare ed invecchiare i propri prodotti (in conformità dei singoli disciplinari di produzione) nella condizione di avere la certezza di un credito agevolato a

medio termine a tasso costante e, quindi, al riparo di ogni eventuale influenza dell'evoluzione del mercato creditizio.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che il tasso di interesse sia commisurato nella misura del tre per cento e che spetti allo Stato, con proprio contributo, coprire la differenza tra tale tasso agevolato e il tasso ordinario fissato dal CICR.

Si prevede, inoltre, a modifica del vigente testo dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512, che le stesse agevolazioni possano essere concesse ai singoli produttori nei limiti delle necessità di trasformazioni, conservazione e invecchiamento dei prodotti derivanti dalla loro azienda.

Si ritiene, infine, che non possa essere eluso (come gravemente eludeva la legge 5 agosto 1973 n. 512) il problema di un concreto intervento delle Regioni, sia per le ragioni di ordine giuridico e politico connesse alla primaria competenza che queste ultime hanno in direzione dell'agricoltura a norma dell'articolo 117 della Costituzione, sia perché si ritiene che il credito agevolato non possa essere considerato un semplice mezzo di generico intervento assistenziale, ma debba diventare uno strumento programmatico di valorizzazione e di rafforzamento delle strutture di conservazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2 è stato commisurato al nuovo prevedibile onere di spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I primi due commi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512, sono sostituiti dai seguenti:

« Per facilitare la conservazione e l'immissione tempestiva sul mercato dei prodotti agricoli, con particolare riguardo all'invecchiamento dei vini e dei formaggi, su conforme parere delle regioni interessate, può essere concesso, per una durata non superiore ad anni sei, alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, che gestiscono impianti per la conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario. Il concorso è ragguagliato alla differenza tra l'importo del tasso di interesse annuo del 3 per cento e l'importo del tasso di interesse annuo fissato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il relativo importo sarà versato direttamente dallo Stato in unica soluzione all'istituto od ente mutuante, che provvederà ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione.

Le stesse agevolazioni creditizie di cui al comma precedente possono essere concesse ai singoli produttori diretto-coltivatori per la conservazione e la tempestiva immissione sul mercato dei prodotti derivanti dall'azienda da essi condotta.

Per la concessione del concorso di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'esercizio 1974 e di lire 20 miliardi per l'esercizio 1975 ».

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari 1974 e 1975, mediante mutui da contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.